

# CORTE COSTITUZIONALE

Ordinanza **837/1988** (ECLI:IT:COST:1988:837)

Giudizio: **GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALI**

Presidente: **SAJA** - Redattore: - Relatore: **GRECO**

Camera di Consiglio del **23/03/1988**; Decisione del **05/07/1988**

Deposito del **21/07/1988**; Pubblicazione in G. U. **27/07/1988**

Norme impugnate:

Massime: **12893**

Atti decisi:

N. 837

## ORDINANZA 5-21 LUGLIO 1988

### LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Presidente: dott. Francesco SAJA; Giudici: prof. Giovanni CONSO, prof. Ettore GALLO, dott. Aldo CORASANITI, prof. Giuseppe BORZELLINO, dott. Francesco GRECO, prof. Renato DELL'ANDRO, prof. Gabriele PESCATORE, avv. Ugo SPAGNOLI, prof. Francesco Paolo CASAVOLA, prof. Antonio BALDASSARRE, prof. Vincenzo CAIANIELLO, avv. Mauro FERRI, prof. Luigi MENGONI, prof. Enzo CHELI;

ha pronunciato la seguente

### ORDINANZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1980 dal T.A.R. per l'Emilia Romagna - Sede di Parma - sui ricorsi riuniti proposti da Giordani Gianfranco ed altri contro il Provveditorato agli Studi di Reggio Emilia ed altro, iscritta al n. 729 del registro ordinanze 1980 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 345 dell'anno 1980;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che il Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna, con ordinanza in data 22 aprile 1980, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092, nella parte in cui esclude la possibilità del riscatto, ai fini della pensione statale, dei periodi corrispondenti alla durata dei corsi di perfezionamento per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, e che si concludano con il conseguimento di un diploma di specializzazione necessario per l'ammissione in servizio;

che, secondo il giudice a quo, la norma denunciata, limitando il riconoscimento del diritto al riscatto dei periodi corrispondenti alla frequenza di corsi alla sola ipotesi in cui si tratti di studi universitari o post-universitari di perfezionamento, dà luogo ad una ingiustificata disparità di trattamento nei confronti dei corsi per l'ammissione ai quali sia richiesto il diploma di scuola media superiore, in contrasto con la ratio della legge, che correla il riscatto al periodo di studio successivo all'istruzione secondaria, ritenuto indispensabile per la preparazione professionale dell'impiegato;

Considerato che le situazioni poste a confronto non sono omogenee e che, pertanto, la considerata diversità di disciplina non costituisce irragionevole disparità di trattamento;

che, invero, in relazione alla diversità degli studi universitari o post-universitari rispetto a quelli cui si riferisce l'ordinanza di rimessione, ben può giustificarsi la scelta discrezionale, operata dal legislatore, di limitare la facoltà di riscatto soltanto ai primi;

che, del resto, la Corte ha più volte affermato il principio secondo cui le disposizioni legislative che contengono agevolazioni e benefici di qualsiasi specie hanno palese carattere derogatorio, e costituiscono il frutto di scelte del legislatore, al quale soltanto spetta di valutare e decidere in ordine all' an, al quantum e ad ogni altra modalità e condizione afferente alla determinazione di dette agevolazioni;

Visti gli artt. 26, secondo comma, legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

PER QUESTI MOTIVI

## LA CORTE COSTITUZIONALE

*Dichiara* la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 13, primo comma, del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Tribunale Amministrativo Regionale dell'Emilia Romagna con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 luglio 1988.

Il Presidente: SAJA

Il redattore: GRECO

Il cancelliere: MINELLI

Depositata in cancelleria il 21 luglio 1988.

Il direttore della cancelleria: MINELLI

---

*Le sentenze e le ordinanze della Corte costituzionale sono pubblicate nella prima serie speciale della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (a norma degli artt. 3 della legge 11 dicembre 1984, n. 839 e 21 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092) e nella Raccolta Ufficiale delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale (a norma dell'art. 29 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, approvate dalla Corte costituzionale il 16 marzo 1956).*

*Il testo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale fa interamente fede e prevale in caso di divergenza.*